

Saggio di alcune Conclusioni intorno a certi punti controversi nella Giurisprudenza, proposto all'esame di chi ha l'autorità di far Leggi e Statuti.

NON mi attribuisco io già tanto da saper consigliare ciò, che si dovrebbe o stabilire, o riprovare in tante Conclusioni legali, che si veggono dibattute con contrarij sentimenti da i nostri Giurifconsulti, e che per avventura non son fissate o dalla Consuetudine, o dagli Statuti. Tuttavia colla scorta de' più assennati Maestri, e specialmente della scuola Romana, dove si truova il meglio della Facoltà legale, accennerò taluna di sì fatte Conclusioni, più bisognose di decisione, come sembra al mio corto intendimento, potendo nondimeno chi ha l'autorità, e più senno, deciderle diversamente.

I. Si dovranno sostenere per validi que' testamenti, ne' quali il padre o la madre, l'avolo, o l'avola, lasciano a i figliuoli, o nipoti, la legittima, e ancorchè senza il nome e titolo d'istituzione.

II. Essendo taluno istituito erede usufruttuario, o pure di qualche cosa certa, e mancando il testatore senza dichiarare un'erede universale, dovrà pervenire la di lui eredità a chi secondo le leggi e gli statuti è chiamato ad essa *ab intestato*, e non già *ex beneficio juris accrescendi* all'istituito in parte.

Essendo quì incerta la volontà del testatore, ha da prevalere la forza e volontà della legge a tutte le sottili immaginazioni, ed acree presunzioni di chi vorrebbe far testamento per gli altri.

III. Venendo uno istituito erede, e in caso ch'egli muoja senza figli o discendenti, venendo sostituite altre persone, ancorchè esso erede manchi di vita prima del testatore, ciò non ostante i di lui figli o nipoti escluderanno nell'eredità i sostituiti, e chiunque viene *ab intestato*.

Questa è la famosa controversia de' figli *positi in condizione*, come dicono i Legisti, per cagione di cui son venuti innumerabili Dottori ad una implacabile zuffa, prevalendo ora gli uni, ed ora gli altri, e lasciando in gravi imbrogli la misera giudicatura. Esige il ben pubblico, che si tronchi sì gran lite. E che s'abbia a decidere nella forma suddetta, lo persuade la ragion naturale, essendo evidente, che il testatore più de' sostituiti, e di quei che vengono *ab intestato*, predilige i figliuoli dell'erede istituito. Altre questioni poi insorgono intorno a i figliuoli *positi in condizione*, per sostenere, o abbattere i fideicommissi, come sarebbe degl' illegittimi, o de' legittimati per susseguente matrimonio, o per rescritto del Principe, siccome ancora de' trasversali, e coll'ispezione d'altri punti, che sono occorsi, o possono occorrere, tuttavia fluttuanti. A tutti gioverà che il saggio Legislatore provvegga, affinchè si levì un vasto ed intricato seminario di dispute e liti.